




CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE I UFFICIO AFFARI LEGALI

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

*Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 05.10.2012
Approvato con determinazione dirigenziale n. 1121 del 19.11.2012*



1. PRINCIPI GENERALI

Il presente disciplinare risponde alla esigenza di costituire presso questo Comune un apposito Albo di professionisti cui conferire incarichi esterni di rappresentanza in giudizio dell'Ente. L'elenco sarà formato in ragione delle materie civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria fiscale ed eventuali altre. Si precisa che l'istituzione di detto Albo si affianca all'intendimento, da perfezionarsi con successivi atti, di dare corso alla istituzione ed alla implementazione del Servizio Avvocatura Comunale della Città di Alghero.

Il presente documento reca dunque la disciplina del conferimento degli incarichi per l'espletamento, nel rispetto del principio di trasparenza, economicità, proporzionalità, economicità e trasparenza cui l'azione amministrativa deve ispirarsi:

- di attività di assistenza legale a favore di questo Comune, ivi compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause proposte nanti il Giudice Ordinario ed Amministrativo;
- di ogni altra attività diretta allo studio ed alla soluzione di problematiche di particolare complessità non riconducibile alla normale attività degli Uffici Comunali.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

È istituito apposito Albo aperto di Professionisti e Studi Associati Professionali per l'eventuale affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa del Comune di Alghero. In ipotesi di affidamento di incarico in capo a uno Studio Associato Professionale il Comune è tenuto a remunerare il compenso di un solo Professionista.

Al fine della iscrizione all'Albo, il Professionista deve indicare la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.

I requisiti per l'iscrizione nell'Albo sono i seguenti:

- 1) essere iscritti all'Ordine degli Avvocati;
- 2) non avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 3) non trovarsi in situazioni di incompatibilità con questo Comune. A tal fine, si precisa che costituisce elemento di incompatibilità, a pena di revoca dell'incarico legale eventualmente conferito e la cancellazione dall'Albo istituito dal Comune, essere parte o patrocinare cause contro il Comune di Alghero; a tale riguardo il Professionista, all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Albo di cui è caso, dovrà impegnarsi esplicitamente anche a non assumere cause contro questo Ente, a pena di revoca dell'eventuale incarico conferito e fatte salve le ulteriori segnalazioni al Consiglio dell'Ordine;

- 4) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per i delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, frode e riciclaggio di proventi da attività illecita;
- 5) non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell'esercizio della propria attività professionale;
- 6) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- 7) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- 8) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dalla Legge 575/1965 e ss.mm.ii..

La domanda di iscrizione all'Albo istituito dal Comune di Alghero dovrà essere redatta secondo le modalità di cui all'avviso pubblico, approvato con determinazione del competente dirigente, in conformità allo schema di istanza ivi allegato.

L'Albo ha la validità di un anno decorrente dalla data di relativa approvazione con apposito provvedimento Dirigenziale.

Alla scadenza della validità annuale, i Professionisti che intendano rinnovare l'iscrizione, indipendentemente dalla pubblicazione di nuovo avviso pubblico per il rinnovamento dell'Albo, proporranno semplice richiesta in tal senso recante la espressa dichiarazione in ordine al permanere dei requisiti e delle condizioni di cui alla precedente domanda.

3. MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Sospensione dall'Albo


Ove il Professionista si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune procederà, a proprio insindacabile giudizio, a disporre la sospensione dal proprio Albo. Di detta sospensione verrà data comunicazione formale al Professionista interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione avviene per i motivi di seguito descritti:

- a) Accertata grave inadempienza;
- b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) Sopravvenuta incompatibilità, a termini di quanto già precisato all'art. 2, comma 3 n. 3;
- d) Rifiuto per due volte, anche non consecutive, nel periodo di iscrizione, ad accettare l'incarico;
- e) Mancato rinnovo della domanda di iscrizione alla scadenza dell'anno di vigenza dell'Albo.

La cancellazione dall'Albo sarà comunicata esclusivamente nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).



4. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI E CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco su conforme deliberazione della Giunta comunale, redatta su proposta del Servizio Affari Legali (di seguito, AA.LL.) e previa verifica della copertura finanziaria.

La scelta del professionista dovrà essere operata nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) esperienze e specializzazione per materia, dichiarata nei *curricula* acquisiti;
- b) evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

- c) principio di rotazione tra gli Avvocati iscritti nell'Albo;
- d) Foro di competenza e grado di giurisdizione della causa.

I Professionisti inseriti nell'Albo comunale saranno suddivisi in appositi elenchi per patrocinare cause dinanzi a:

1) Giudice di Pace; 2) Tribunale Sez. Civile – Corte d'Appello; 3) Tribunale Amministrativo; 4) Tribunale Sezione Penale – Corte d'Appello; 5) Consiglio di Stato – Corte di Cassazione.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine allo specifico incarico affidato, in relazione a quanto disposto ex art. 37 del Codice Deontologico Forense.

Il Professionista individuato, in relazione alla singola vertenza, potrà declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali il Comune potrà escluderlo dall'Albo.

Qualora il giudizio sia promosso innanzi a una giurisdizione superiore a seguito di impugnazione di decisione resa in primo grado, l'incarico è normalmente affidato al Professionista che ha curato il grado precedente, salvo che questi non abbia i requisiti per il patrocinio nanti le Magistrature Superiori.

In presenza di questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di affidare l'incarico a Professionisti diversi con particolari competenza, anche individuati al di fuori dell'Albo.

5. **NORME GENERALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE**


Il Legale si impegna a tenere costantemente aggiornato il Comune, in persona del responsabile dell'Ufficio AA.LL., circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e in ordine allo stato del contenzioso in fieri. A tal fine, in via esemplificativa, dovrà trasmettere copia dei verbali di udienza, definirne succintamente il contenuto con particolare riferimento alle attività espletate, illustrare specificamente eventuali circostanze che sconiglino la resistenza in giudizio e contestualmente suggerire motivatamente rimedi procedurali alternativi (ad esempio, autotutela, definizione transattiva...).

Nell'espletamento dell'incarico, il Legale è tenuto al segreto d'ufficio in relazione ai fatti ed alle circostanze di cui apprenda contezza nell'esercizio della attività professionale in nome e per conto del Comune.

La violazione dei propri doveri da parte del Legale incaricato – oltre a costituire motivo di revoca anticipata dell'incarico medesimo - è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia e determina, peraltro, nelle ipotesi ammesse, apposita segnalazione al Consiglio dell'Ordine.

I Professionisti incaricati, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza del Comune nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem* e a quanto sopra già riportato, debbono garantire inoltre le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente e, più esattamente:

- a) debbono partecipare a tutte le udienze e, in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) in caso di sostituzione in udienza, che dovrà essere necessitata e relativa a impossibilità oggettiva a presenziare, dovranno fornirne omologa comunicazione all'Ufficio AA.LL.;
- c) dovranno informare il Comune in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico;
- d) dovranno tempestivamente comunicare il sopravvenire di eventuali situazioni di incompatibilità o di motivi di inopportunità a proseguire l'incarico;
- e) dovranno rispettare tutti i termini processuali, al fine di evitare il determinarsi di eventuali decadenze in capo al Comune;



- f) dovranno comunicare tempestivamente gli esiti processuali e, in ipotesi di sentenza che veda il Comune parte soccombente ancorché parzialmente, relazionare sulla sussistenza o insussistenza di motivi validi per procedere alla impugnazione e redigere una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di gravame.

Sono motivo di revoca dell'incarico legale anche la manifesta negligenza nello svolgimento dell'incarico, la commissione di eventuali errori e/o omissioni e/o ritardi che compromettano la posizione di questo Comune, nonché i comportamenti in contrasto con quanto disposto dal presente disciplinare e, più in generale, dalle norme che regolano lo svolgimento dell'attività forense.

Resta inteso che in rapporti fra il professionista incaricato e l'Ente saranno oggetto di apposito contratto di incarico professionale da stipularsi in ossequio alle norme del presente disciplinare.

6. CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI LEGALI

Per i giudizi innanzi al Giudice di Pace la parcella è forfettariamente liquidata in € 350,00, oltre i.v.a. e c.p.a., per le cause di valore sino a € 5.000,00; in € 500,00, oltre i.v.a. e c.p.a., per quelle relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, quando il valore della controversia sia compreso tra i € 5.001,00 ed i 20.000,00; in € 600,00, oltre i.v.a. e c.p.a. per le altre ipotesi descritte *sub* art. 7 c.p.c..

Per i procedimenti nanti il Tribunale Ordinario, il Tribunale Amministrativo e gli Organi di Giustizia Tributaria, si assume a riferimento di base, quale parametro, la Tabella A allegata al D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 del Ministro della Giustizia, di approvazione del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 Marzo 2012 n. 27; più in particolare, il compenso *omnia* è da riconoscersi come segue:

Tribunale Ordinario Civile e Organi di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado:

- misura dei "valori medi di liquidazione" (senza tener conto delle variazioni percentuali in aumento e diminuzione ivi identificate) per i vari scaglioni di riferimento per le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) decurtata del 20%, rispetto a previsto dalla citata Tabella A ancorché in riferimento al solo primo grado.

*(A titolo esemplificativo ed al fine di una maggior intellegibilità: Contenzioso nanti il Tribunale Ordinario e Organi di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado
scaglione di riferimento: valore della causa tra € 25.001 ed € 50.000*

Fase di studio: € 1.200,00, decurtato del 20%

Fase introduttiva: € 600,00 decurtato del 20%

Fase istruttoria: € 1.200,00 decurtato del 20%

Fase decisoria: € 1.500,00 decurtato del 20%)

Tribunale Amministrativo:

- misura dei "valori medi di liquidazione" per lo scaglione di riferimento "valore della causa tra € 25.001 ed € 50.000" per le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) decurtata del 20%, rispetto a quanto previsto dalla citata Tabella A (cfr. *sub* Tribunale Ordinario e Organi di Giustizia Tributaria di I° grado).





Suprema Corte di Cassazione Civile e Magistrature Superiori:

- misura dei “valori medi di liquidazione” (senza tener conto delle variazioni percentuali in aumento e diminuzione ivi identificate) per i vari scaglioni di riferimento per le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) decurtata del 20%, rispetto a quanto previsto dalla citata Tabella A in riferimento ai giudizi nanti la Suprema Corte di Cassazione, Magistrature Superiori, compreso il Tribunale di prima istanza dell’Unione Europea.

La definizione transattiva della vertenza comporterà il pagamento di quanto riconosciuto in relazione all’effettivo stato del procedimento *in fieri* nel quale si verifica la definizione transattiva dello stesso, secondo quanto innanzi specificato. È quindi escluso, sempre e comunque, il riconoscimento di quanto determinato per la c.d. fase decisoria.

Il Professionista che, nel corso del procedimento, dovesse proporre all’Amministrazione di addivenire alla soluzione transattiva della vicenda processuale, dovrà redigere apposita relazione nel corpo della quale dovrà esattamente identificare, in relazione all’andamento della causa e avuto riguardo al *petitum* ed alla *causa petendi*, le specifiche ragioni di convenienza (economica e di diritto) a fondamento della soluzione transattiva. L’Ufficio AA.LL., per le cause pendenti, sul parere scritto del Legale incaricato di cui al periodo precedente e previo interpello del competente Dirigente, proporrà alla Giunta Comunale apposita proposta di deliberazione di adesione o di rigetto della definizione transattiva.

Nel caso in cui venga dichiarata la incompetenza territoriale, per materia e/o per valore del Giudice adito, al professionista sarà corrisposta la somma pari alla misura dei valori medi, *ratione officii*, cui si è fatto più volte riferimento decurtata del 30%.

In ipotesi di soccombenza parziale del Comune, la parcella del Professionista sarà decurtata del 5% rispetto al valore totale spettante come sopra determinato.

In ipotesi di soccombenza totale del Comune, la parcella del Professionista sarà decurtata del 10% del valore totale spettante come sopra determinato.

All’atto di conferimento dell’incarico, il Legale può chiedere la liquidazione di un acconto, nella misura non superiore alle voci “fase di studio+introduttiva” previste per il valore medio di riferimento della causa.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il Professionista, previo inoltro della sentenza o decisione pronunciata dall’Autorità Giudiziaria, rilascerà apposita fattura, che dovrà essere accompagnata da analitica relazione riassuntiva dell’attività svolta posta in essere nell’espletamento dell’incarico.

Attività Giudiziaria Penale

Si assume a riferimento di base, quale parametro, la Tabella B allegata al D.M. 20.07.2012 n. 140 del Ministro della Giustizia di approvazione del Regolamento, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 Marzo 2012 n. 27; più in particolare, il compenso *omnia* è da riconoscersi sulla base del valore medio di liquidazione (senza tener conto delle variazioni percentuali in aumento e diminuzione identificate sub Tribunale Monocratico e Magistrato di Sorveglianza) per i vari scaglioni di riferimento per le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) decurtata del 20% rispetto a quanto previsto dalla citata Tabella B.

Si precisa che il compenso sarà determinato, sulla base del parametro sopra evidenziato, in relazione alle diverse tipologie di Autorità Giudiziaria nanti le quali è pendente il procedimento sulla base delle indicazioni della Tabella B richiamata.

A titolo meramente esemplificativo si propone il seguente schema:

Procedimento di competenza del Giudice di Pace: Valore medio di liquidazione per fase di studio+fase introduttiva+istruttoria+decisoria decurtato del 20%, diminuito di un ulteriore 20% secondo i termini della Tabella B.

7. Entrata in vigore.

Il presente disciplinare entrerà in vigore in uno con la pubblicazione della determinazione dirigenziale inerente la sua approvazione.

